

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

**Giudizio n° 3347 del 25/02/2021**

**Prot. n° 2021/14278 del 18/01/2021**

**Ditta Proponente:** GIUSTINO DI MUZIO SRL  
**Oggetto:** Ampliamento per approfondimento della cava di argilla  
**Comuni di Intervento:** Alanno  
**Tipo procedimento:** Istanza di annullamento parere in autotutela

**Presenti** (in seconda convocazione)

<b>Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)</b>	Ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)
<b>Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali</b>	-
<b>Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque</b>	ASSENTE
<b>Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara</b>	dott. Giovanni Cantone (delegato)
<b>Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara</b>	dott. Gabriele Costantini (delegato)
<b>Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio</b>	Ing. Eligio Di Marzio (delegato)
<b>Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila</b>	ASSENTE
<b>Dirigente Servizio Opere Marittime</b>	ASSENTE
<b>Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio</b>	
<b>Pescara</b>	Ing. Vittorio Di Biase
<b>Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila</b>	ASSENTE
<b>Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti</b>	dott. Paolo Torlontano (delegato)
<b>Direttore dell'A.R.T.A</b>	dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)
<b>Esperti in materia Ambientale</b>	

**Relazione Istruttoria** Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti  
Gruppo Istruttorio: ing. Paola Pasta

*Si veda istruttoria Allegata*

### **IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria;

Letta la nota, acquisita in atti al prot n. 0014278 del 18/01/2021, con la quale la Ditta Giustino Di Muzio S.r.l. ha avanzato istanza di annullamento in autotutela del Giudizio n. 3302 del 10/12/2020;

Sentito in audizione l'Ing. Antonello Fanti di cui alla richiesta prot. n. 38540/21 del 3 febbraio 2021;

Dato atto che rispetto al punto 2 osservato nella nota sopra richiamata recante *“Il provvedimento si pone peraltro in debito contrasto con la relazione istruttoria, pur dichiarata nel provvedimento come "sentita", che non aveva rilevato tali criticità, neppure sollevate da alcun controinteressato, come risulta dalla circostanza che non sono state presentate osservazioni in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata”*, il Comitato ribadisce quanto riportato chiaramente a pag. 1 dell'istruttoria allegata al giudizio n. 3302 del 10/12/2020 nel paragrafo *“Contenuti istruttoria”* vale a dire *“La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e caricati nello Sportello Regionale Ambientale dal proponente.”*

Rilevato, pertanto, che la relazione predisposta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali non debba evidenziare *“criticità”* e *“osservazioni in merito allo studio preliminare”*, in quanto tali valutazioni spettano all'Autorità Competente per la VIA, individuata con DGR n. 119/2002 e ss.mm e ii. nel Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA;

Viste e ritenute esaustive le motivazioni riportate in premessa al Giudizio n. 3302 del 10/12/2020 di rinvio a procedura di V.IA.

### **ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO**

#### **MERAMENTE CONFERMATIVO**

del Giudizio n. 3302 del 10/12/2020.

*Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso*

<i>Ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)</i>	<i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
<i>dott. Giovanni Cantone (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Gabriele Costantini (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>Ing. Eligio Di Marzio (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>Ing. Vittorio Di Biase</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Paolo Torlontano (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>

---

REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

---

*dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*La Segretaria Verbalizzante*

*Dr.ssa Ing. Silvia Ronconi (segretaria verbalizzante)*





Istruttoria  
Tecnica

**Dipartimento Territorio e Ambientali**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

Istanza di annullamento Parere in Autotutela  
Di Muzio Giustino  
Ampliamento per approfondimento della cava di argilla – Alanno (PE)

**1. Oggetto**

<b>Titolo dell'intervento:</b>	Ampliamento per approfondimento della cava di argilla- Istanza di annullamento Parere in Autotutela
<b>Azienda Proponente:</b>	Giustino Di Muzio s.r.l.

**Localizzazione del progetto**

Comune:	Alanno
Provincia:	Pescara (PE)
Altri Comuni interessati:	-
Località	Località Colle Novo
Numero foglio catastale:	20 e 21
Particella catastale:	Fg 20: 282, 283, 284, 285, 300, 301, 302, 303, 304, 425, 454, 456, 458, 459, 515, 542, 578. Fg 21: 100, 101, 102, 108, 116, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 148, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 287, 472, 515, 532, 538, 541, 542, 543, 545 e altre

**Referenti della Direzione**

Titolare Istruttoria: Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio dott.ssa Paola Pasta





Istruttoria  
Tecnica

Dipartimento Territorio e Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali

Istanza di annullamento Parere in Autotutela  
Di Muzio Giustino  
Ampliamento per approfondimento della cava di argilla – Alanno (PE)

## Premessa

## 2. ANAGRAFICA DEL PROGETTO

3.

### 1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Di Muzio Silvino
Telefono	0858542100
e-mail	<a href="mailto:info@dimuziolaterizi.it">info@dimuziolaterizi.it</a>
PEC	<a href="mailto:giustinodimuziosrl@pec.it">giustinodimuziosrl@pec.it</a>

### 2. Estensore dello studio

Cognome e nome	Ing. Antonello Fanti
Albo Professionale e num. iscrizione	Albo ingegneri della Provincia di Chieti n. 847
Telefono	087166746
e-mail	<a href="mailto:info@studiofanti.com">info@studiofanti.com</a>
PEC	<a href="mailto:antonello.fanti@ingpec.eu">antonello.fanti@ingpec.eu</a>

### 3. Iter Amministrativo

Precedenti pareri CCR-VIA	<b>Giudizio n. 3302 del 10/12/2020 DI RINVIO A PROCEDURA DI V.I.A.</b>
---------------------------	--

Con nota acquisita agli atti al prot. 271305 del 17/09/2020 la Ditta Giustino Di Muzio S.r.l. ha avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A, ex art. 19, del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto “Ampliamento per approfondimento della cava di argilla”.

Il progetto soprarichiamato è stato sottoposto all’attenzione del CCR - VIA nella seduta del 10/12/2020 il quale

*“Sentita la relazione istruttoria;*

*Vista la richiesta di audizione presentata dal Comune di Alanno, con nota prot. 439327 del 09/12/2020 e i relativi allegati;*

*Sentite le dichiarazioni del Sindaco in corso di audizione che ribadiscono quanto riportato negli allegati di cui sopra;*

*Considerato che la cava esistente, non è mai stata sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., in quanto autorizzata precedentemente al D.P.R. 12/04/1996;*

*Viste le dimensioni superficiali e volumetriche dell’attività estrattiva, autorizzata e in ampliamento, nonché le tempistiche previste per portare a termine l’intervento;*

*Considerato che la documentazione presentata risulta carente relativamente agli impatti ambientali sulla matrice atmosfera;*

*Visto il profilo finale che non dà evidenza di garantire il drenaggio delle acque meteoriche, stante la bassa permeabilità dei terreni argillosi;*

*Considerato che il ripristino ambientale proposto non consente, dal punto di vista qualitativo e*





Istruttoria  
Tecnica

Dipartimento Territorio e Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali

Istanza di annullamento Parere in Autotutela  
Di Muzio Giustino  
Ampliamento per approfondimento della cava di argilla – Alanno (PE)

*quantitativo, il recupero ambientale, paesaggistico e colturale in quanto non adeguato alle caratteristiche morfologiche dei luoghi;*

*Ritenuto che la possibilità di utilizzo di “terre e rocce da scavo, fanghi residuali delle procedure di lavaggio degli inerti tal quali e/o miscelati con materiali terrosi non inquinanti” per il ripristino ambientale della cava necessiti di maggiori approfondimenti e specificazioni, al fine di valutarne i possibili impatti sulle matrici ambientali;*

*Visto il contesto localizzativo, territoriale e ambientale in cui si inserisce la cava, in prossimità della frazione abitata di Alanno Scalo e dell’impianto di produzione di laterizi della stessa Ditta; Ritenuto necessario che venga effettuata una valutazione cumulativa degli impatti generati dalla cava (autorizzata e in ampliamento) e dall’impianto di produzione dei laterizi sulle diverse componenti ambientali” ha espresso il Giudizio n. 3302 **DI RINVIO A PROCEDURA V.I.A.** Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono interamente richiamate.”*

A seguito del soprarichiamato giudizio, la Giustino Di Muzio S.r.l. con nota acquisita in atti al prot n. 0014278 del 18/01/2021 ha avanzato istanza di annullamento in autotutela del Giudizio n. 3302.

Tale nota verrà letta integralmente al Comitato VIA, di seguito se ne riportano alcuni tratti salienti.

Nel dettaglio la Proponente sottolinea che *“l’Amministrazione non ha ritenuto di dover indire una conferenza dei Servizi al fine di acquisire elementi informativi e valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate, né di concludere con il proponente accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia del procedimento”* e ribadisce che *“Lo studio preliminare [...] ha fornito le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente e ha indicato quanto prescritto dall’ Allegato IV – bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 (1) la descrizione del progetto, comprese in particolare la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e sua localizzazione; (2) la descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante; (3) la descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente.”*

Inoltre la Ditta osserva che *“il “giudizio” che il progetto debba essere sottoposto al procedimento di VIA, previsto ove il progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi, deve specificare, ai sensi dell’art. 19, comma 8, d.lgs. 152/2006, i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’indicato allegato V (caratteristiche del progetto, sua localizzazione, tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale) e ritiene che “Il Giudizio risulta viziato sia sotto il profilo procedimentale che provvedimentale per violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, sviamento e contrasto con le risultanze istruttorie:*

- 1. L’Amministrazione, con violazione dell’art. 19, comma 2, D.lgs. 152/2006, ha indicato le indicate criticità, sopra elencate dalla lettera “a” alla lettera “d”, come ragioni per adottare un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, laddove sono al più espressione di non completezza ed adeguatezza della documentazione, necessitante approfondimenti e integrazioni che sarebbero stati da richiedersi da parte delle Amministrazioni al proponente “entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale” e da rendersi da parte di quest’ultimo nei “successivi quindici giorni”.*





Istruttoria  
Tecnica

Dipartimento Territorio e Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali

Istanza di annullamento Parere in Autotutela  
Di Muzio Giustino  
Ampliamento per approfondimento della cava di argilla – Alanno (PE)

2. *Il provvedimento si pone peraltro in debito contrasto con la relazione istruttoria, pur dichiarata nel provvedimento come "sentita", che non aveva rilevato tali criticità, neppure sollevate da alcun controinteressato, come risulta dalla circostanza che non sono state presentate osservazioni in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.*
3. *Il provvedimento non reca motivazione diversa dall'esigenza di provvedersi ai detti approfondimenti istruttori, senza indicare le caratteristiche né del progetto, né della sua localizzazione, né del suo impatto potenziale in relazione alla specificità del progetto medesimo, in particolare mancando di rilevare che trattasi di progetto che insiste nella medesima area di cava ed è volto a consentirne il mero approfondimento delle relative quote di scavo, senza alcuna diversa incidenza sul territorio diversa dall'attuale, con ciò violando la disposizione di cui al richiamato articolo 19 per la quale il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato allorché e soltanto se l'Amministrazione abbia già accertato che il progetto ha possibili impatti ambientali significativi e non perché il contenuto dello SPA è meritevole di integrazione su certi temi.*
4. *La considerazione che la cava esistente non è stata in passato sottoposta a verifica di assoggettabilità a V.I.A. non è ragione per sottoporvi il progetto e con esso anche la "cava autorizzata" e denota il sussistere sia del vizio di violazione di legge, poiché l'art. 19, d.lgs. 152/2006, prescrive che la verifica abbia ad oggetto il progetto, da valutare di per sé, e non il contesto operativo in cui si inserisce (che è piuttosto criterio di valutazione), sia di eccesso di potere per illogicità e sviamento dal fine legale perseguito che viene piegato a sottomettere a verifica l'intera attività estrattiva.*
5. *L'ulteriore riferimento, in assenza di alcuna osservazione contraria al progetto da parte del Comune di Alanno, alle dichiarazioni del sindaco di Alanno e alla documentazione dal medesimo prodotta in allegato alla domanda di audizione è ulteriormente sintomatica del vizio di eccesso di potere per illogicità e sviamento dal fine legale perseguito, poiché le dichiarazioni e la documentazione non si riferiscono al progetto individuato e descritto nello studio preliminare ambientale oggetto di procedura (e sarebbero state in tal caso osservazioni inammissibili per tardività), bensì a procedimento del tutto distinto e relativo all'istanza di proroga della autorizzazione comunale alla coltivazione della cava.*

Inoltre nella stessa nota, la Proponente aggiunge che *"La verifica di assoggettabilità costituisce una valutazione preliminare (c.d. screening) del progetto che, per quanto di cautela, deve essere "adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità" effettivamente riscontrati e individuati, tale che l'assoggettamento alla procedura di VIA consegue legittimamente solo "sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti", come giudizio prognostico espresso in ragione di "fattori obiettivamente esternati" che manifestino "la lesività dell'intervento" (Cons. Stato, sez. II, 07-09-2020, n. 5379).*

La Giustino Di Muzio Srl conclude affermando che *" Il procedimento di verifica non può pertanto concludersi con il rinvio al procedimento di V.I.A. in difetto della individuazione di specifici fattori di oggettiva pericolosità concretamente individuati e non può rinviare al procedimento di VIA il compito di fare "una valutazione cumulativa degli impatti generati [...] sulle diverse componenti ambientali", poiché è proprio tale valutazione, per quanto preliminare,*







Istruttoria  
Tecnica

**Dipartimento Territorio e Ambientali**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

Istanza di annullamento Parere in Autotutela  
Di Muzio Giustino  
Ampliamento per approfondimento della cava di argilla – Alanno (PE)

*l'oggetto specifico del procedimento di verifica che con ciò il provvedimento ammette esplicitamente di non aver fatto.*

Tanto dedotto e riservato ogni diritto, la sottoscritta società, con la presente istanza, sollecita l'Amministrazione all'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'articolo 21-nonies, legge 241/1990, e pertanto all'annullamento di ufficio del Giudizio n. 3302 del 10.12.2020, con riapertura del procedimento, al contempo rendendosi immediatamente disponibile a rendere gli approfondimenti e le integrazioni creduti dall'Amministrazione necessari e opportuni al fine di rendere completa e adeguata la documentazione a supporto del progetto.

**Referenti della Direzione**

Titolare Istruttoria: Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio: Dott.ssa Paola Pasta



Al Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)

**Oggetto:** richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) Pizzini Oscar, nato/a a [redacted],  
il [redacted] identificato tramite documento  
di riconoscimento C.I. n. [redacted] rilasciato il [redacted]  
da [redacted], in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino,  
ecc...) [redacted]  
chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-  
VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VInC) Specificare Intervento  
flora  
in capo alla ditta proponente AUSTINO DI REGGIO SPA  
che si terrà il giorno 04.02.2022.

DICHIARAZIONE:

Si conferma quanto dichiarato  
alla seduta del 03.12.2020  
che si accetta in capo

[The remainder of the page contains horizontal lines, with a large diagonal slash drawn across them.]

Area con linee orizzontali per la scrittura, attraversata da una diagonale.

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Luogo e data

08/02/2025



IL SINDACO  
Firma del richiedente

Handwritten signature of the applicant.

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.
  2. Altra Documentazione
- a.

Al Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)

**Oggetto:** richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) Pizzini Oscar, nato/a a  
[redacted] il [redacted] identificato tramite documento  
di riconoscimento [redacted] rilasciato il [redacted]  
da [redacted] in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino,  
ecc...) [redacted].  
chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-  
VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VincA) Specificare Intervento  
Ditta Di Muzio S.r.l. - VIA,  
in capo alla ditta proponente Di Muzio S.r.l.,  
che si terrà il giorno 02.12.2010

DICHIARAZIONE:

Si evidenzia che sin dalla apertura della cava la ditta DI MUZIO srl non ha mai provveduto a ripristini anche se previsti nelle autorizzazioni e che oggi trovasi in una condizione assurda di proroga continua; comunque l'indirizzo di questa Amministrazione è nel NON concedere alcun ampliamento e/o proroghe se la ditta non provvede prima al ripristino delle zone già scavate ad iniziare dagli anni '50/60.

[Redacted signature area]

Area con linee orizzontali per la scrittura, attraversata da una diagonale.

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

data

*02/12/2020*



IL SINDACO  
*Oscar Pezzi*  
Firma del richiedente

*[Handwritten signature]*

Si allega:

- 1. Documento di riconoscimento.
- 2. Altra Documentazione
  - a.

# COMUNE DI ALANNO

(Provincia di Pescara)

Piazza Trieste n.2 – P.I. 00326640687 – C.F. 80013770682 – Tel. 085/8573020 – 085/8573118 – Fax. 085/8573692.  
Email: ufficiotecnico@comune.alanno.pe.it – PEC: comune.alanno@pec.it

## UFFICIO TECNICO

Prot. n.3808

del 09.04.2019

**OGGETTO:** Istanza di proroga alla coltivazione della cava di argilla sita in località "Colle Nuovo" del Comune di Alanno. Ditta Giustino Di Muzio s.r.l.  
Autorizzazione comunale n.A3/92 del 22/01/1992 e succ.  
**Richiesta convocazione conferenza dei servizi.**

Alla REGIONE ABRUZZO  
Ufficio Attività Estrattive  
Via Passolanciano n.75  
65100 PESCARA  
**Fax 085/7672339**

dpc025@pec.regione.abruzzo.it  
attivita.estrattive@pec.regione.abruzzo.it

Con riferimento all'istanza del 21 gennaio 2017 di proroga alla coltivazione della cava in oggetto, presentata dalla società Giustino Di Muzio srl., acquisita al protocollo di questo Ente in data 23.01.2017-al numero 765, visto il lasso di tempo trascorso, si chiede, a stretto giro di posta, la convocazione di apposita conferenza dei servizi finalizzata all'esame della stessa.

In attesa di un celere riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
(Lorenzo Burani)

IL SINDACO  
(Oscar Pezzi)

# COMUNE DI ALANNO

(Provincia di Pescara)

Piazza Trieste n.2 – P.I. 00326640687 – C.F. 80013770682 – Tel. 085/8573020 – 085/8573118 – Fax. 085/8573692.  
Email: [ufficiotecnico@comune.alanno.pe.it](mailto:ufficiotecnico@comune.alanno.pe.it) – PEC: [comune.alanno@pec.it](mailto:comune.alanno@pec.it)

---

## UFFICIO TECNICO

Prot. n.8225

del 06.08.2019

**OGGETTO:** Istanza di proroga alla coltivazione della cava di argilla sita in località “Colle Nuovo” del Comune di Alanno. Ditta Giustino Di Muzio s.r.l.  
Autorizzazione comunale n.A3/92 del 22/01/1992 e succ.  
**Sollecito convocazione conferenza dei servizi.**

Alla REGIONE ABRUZZO

Ufficio Attività Estrattive

Via Passolanciano n.75

65100 PESCARA

**Fax 085/7672339**

[dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

[attivita.estrattive@pec.regione.abruzzo.it](mailto:attivita.estrattive@pec.regione.abruzzo.it)

Facendo seguito alla nota prot. n. 3808 del 09.04.2019, priva di riscontro, concernente la richiesta di convocazione di apposita conferenza dei servizi per l'esame dell'istanza di proroga in oggetto indicata, si sollecita la convocazione della citta conferenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
(F.to Lorenzo Burani)

IL SINDACO  
(F.to Oscar Pezzi)

GIUSTINO di MUZIO

Giustino Di Muzio Srl  
Via Delle Nazioni Unite 2  
65020 Alanno Stazione (Pe)  
Tel. 085.8542100 r.a.  
Fax 085.8542928  
info@dimuziolaterizi.it

Cap.sociale: € 1.200.000,00 i.v.  
C.F.: 00272490681  
P.IVA: 01261080681  
CCIA PE n.79793

Spettabile  
Comune di Alanno  
Piazza Trieste 2  
65020 Alanno  
via p.e.c.

e p.c.

Spettabile  
Giunta Regione Abruzzo  
Unità operativa per le attività estrattive  
Via Passolanciano 75  
65100 Pescara  
via p.e.c.

Alanno 21 gennaio 2017

Istanza di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava privata di argilla sita in località Colle Nuovo del Comune di Alanno. Ditta Giustino Di Muzio s.r.l.

La scrivente Giustino Di Muzio s.r.l., con sede in Alanno (PE), Via delle Nazioni Unite 2, p. iva 01261080681 e codice fiscale 00272490681, in persona del Sig. Silvino Di Muzio, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante in carica, domiciliato per la carica presso la sede sociale, è titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava nr. A3/92 del 22 gennaio 1992 e succ., in relazione alla quale ha già ottenuto l'assenso al provvedimento di proroga da parte del competente ufficio della Regione Abruzzo per ulteriori dieci anni (cfr. prot. RA/125454 del 14/05/2013) e cioè fino al 22 gennaio 2022.

Pertanto, per quanto occorrer possa, con la presente si formula formale istanza di proroga e/o di conferma della stessa ai sensi e per gli effetti dei provvedimenti citati, in quanto la coltivazione della cava in oggetto non è ancora esaurita.

Si coglie altresì l'occasione per ricordare a Codesti Spettabili Enti che la Società resta in attesa della convenzione di cui all'art. 13-bis, comma 1, introdotto dalla l. r. 8 febbraio 2005 n. 6, e della formalizzazione da parte del Comune di Alanno del provvedimento di proroga conformemente all'istruttoria della Regione Abruzzo conclusasi con il richiamato provvedimento di cui al prot. RA/125454 del 14/05/2013.



GIUSTINO DI MUZIO

Giustino Di Muzio Srl  
Via Delle Nazioni Unite 2  
65020 Alanno Stazione (Pe)  
Tel. 085.8542100 r.a.  
Fax 085.8542928  
info@dimuziolaterizi.it

Cap.sociale: € 1.200.000,00 i.v.  
C.F.: 00272490681  
P.IVA: 01261080681  
CCIA PE n.79793

In ragione di quanto sopra, si chiede di fare riferimento alla documentazione tecnica già deposita presso Codesti Spettabili Enti essendo la stessa inerente alla coltivazione della cava di cui in oggetto di proprietà della scrivente Società autorizzata fino al 22 gennaio 2022.

Con distinti saluti,

  
Il legale rappresentante

Silvano Di Muzio

Si allegano:

- Elab. RT. Relazione Tecnica
- Elab. PM Piano di Monitoraggio aggiornato al mese di dicembre 2016
- Tavola A - Planimetrie e Sezioni aggiornate al mese di dicembre 2016

Al Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA del 04-02-2021.

Il sottoscritto Ing. Antonello Fanti, nato a [REDACTED], identificato tramite documento di riconoscimento (carta identità) n. [REDACTED] rilasciato il [REDACTED], chiede di poter partecipare, tramite l'invio della presente comunicazione, in qualità di consulente tecnico della GIUSTINO DI MUZIO S.R.L., alla seduta del CCR-VIA relativa alla discussione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità relativa all'Intervento di estensione in profondità della cava privata sita in località Colle Novo, Alanno, in capo alla ditta proponente GIUSTINO DI MUZIO S.R.L., che si terrà il giorno 04 febbraio 2021, sottoponendo a codesto Comitato di coordinamento regionale la seguente

#### DICHIARAZIONE

La ditta proponente GIUSTINO DI MUZIO s.r.l. ha sollecitato a codesto Comitato di coordinamento regionale l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'articolo 21-*nonies*, legge 241/1990, e l'annullamento di ufficio del Giudizio n. 3302 del 10.12.2020, con riapertura del procedimento di verifica di assoggettamento a procedura di v.i.a. del progetto di ampliamento volumetrico per approfondimento delle quote di scavo della propria cava di argilla sita in territorio del Comune di Alanno, località Colle Novo.

Il Giudizio n. 3302/2020 ha ritenuto insufficientemente illustrati i profili del progetto relativi all'impatto delle attività di scavo sulla matrice atmosferica, al drenaggio delle acque meteoriche, al ripristino ambientale, all'utilizzo di terre e rocce da scavo. Su tali temi e sulle ulteriori considerazioni rappresentate nel Giudizio n. 3302/2020 rinvio alle motivazioni tecniche contenute nella relazione a mia firma allegata e nella "Relazione Tecnica integrativa: aggiornamento del calcolo delle emissioni diffuse a seguito di nota SUAP n.5381 del 28.11.13 e richiesta ARTA n.2030 del 29.03.13" dell'Ing. Brandelli, allegate.


Si auspica pertanto che codesto Comitato di coordinamento regionale voglia, alla stregua degli ulteriori apporti tecnici, riesaminare il Giudizio n. 3302/2020 e concludere il procedimento ritenendo che non sono individuati fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all'allegato V al codice ambientale.

Chieti, 3 febbraio 2021

Ing. Antonello Fanti  
*Documento firmato digitalmente*

Si allegano:

1. Documento di riconoscimento
2. Relazione di controdeduzione agli aspetti tecnici del Giudizio VIA
3. Relazione "Relazione Tecnica integrativa: aggiornamento del calcolo delle emissioni diffuse a seguito di nota SUAP n.5381 del 28.11.13 e richiesta ARTA n.2030 del 29.03.13" dell'Ing. Brandelli.

	<b>ANTONELLO FANTI</b> ingegnere	Giustino di Muzio s.r.l. Loc. Colle Novo Alanno (PE)	Controdeduzioni al GIUDIZIO VIA N°3302 DEL 10/12/2020	Ed. 01 Rv. 00	Febbraio 2021
				Rif DZ55.202102.CD	Pag. 1

Ditta GIUSTINO DI MUZIO SRL

DOMANDA DI AMPLIAMENTO PER APPROFONDIMENTO DELLA CAVA DI ARGILLA EX  
AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI ALANNO N.A/92 DEL 22.01.1992

GIUDIZIO VIA N°3302 DEL 10/12/2020

**CONTRODEDUZIONI AGLI APPUNTI TECNICI FORMULATI DAL CCR-VIA**

Nel Giudizio n. 3302 del 10/12/2020 sono stati indicati i motivi alla base della decisione di rimandare il progetto alla Procedura di VIA elencati per punti.

Nella presente relazione si esporranno in modo sintetico e rispondendo distintamente a ciascun punto indicato nello stesso ordine in cui sono elencati nel Giudizio, le motivazioni per cui la ditta e lo scrivente ritengono la decisione non coerente e non applicabile al progetto presentato.

*Punto 1) Considerato che la cava esistente, non è mai stata sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VIA, in quanto autorizzata precedentemente al D.P.R. 12/04/96.*

Si conferma che la cava è di gran lunga precedente al Decreto citato, è iniziata nel 1975 e la attuale superficie è stata definitivamente assentita nel 1989 come descritto nella relazione di SPA al paragrafo 1.1 *Cronologia delle autorizzazioni*

*Punto 2) Viste le dimensioni superficiali e volumetriche dell'attività estrattiva, autorizzata e in ampliamento, nonché le tempistiche previste per portare a termine l'intervento*

L'attuale superficie è stata autorizzata definitivamente nel 1989 ( si vedano i riferimenti nella risposta al punto precedente).

La cava NON viene ampliata dal punto di vista planimetrico, quindi l'estensione areale NON può essere un fattore da considerare nel rimandare a Procedura di VIA.

Il volume residuo ma già autorizzato è di circa **500.000 m<sup>3</sup>** mentre l'approfondimento ne rende disponibili ulteriori **620.000 m<sup>3</sup>**.

L'ampliamento permette di sfruttare al meglio il giacimento di argilla limitando la eventualità futura di dover destinare un altro terreno vergine alla attività estrattiva necessaria per il proseguimento della attività degli impianti che producono laterizi per l'edilizia quindi è un fattore ecologicamente positivo e dovrebbe essere un fattore da tenere in conto per NON rimandare a Procedura di VIA.

La tempistica prevista tiene in conto l'attuale stasi del mercato edilizio e dell'economia in generale quindi NON può essere un fattore da considerare nel rimandare a Procedura di VIA.


*Punto 3) Considerato che la documentazione presentata risulta carente relativamente agli impatti ambientali sulla matrice atmosfera;*

Le emissioni di rumore sono state caratterizzate mediante la "Valutazione previsionale d'impatto acustico ambientale" a firma del dott. V.Cocca

Per le emissioni diffuse di polveri si consegna la copia della "Relazione Tecnica integrativa: aggiornamento del calcolo delle emissioni diffuse a seguito di nota SUAP n.5381 del 28.11.13 e richiesta ARTA n.2030 del 29.03.13" a firma dell'Ing. Brandelli consegnata dalla ditta a mezzo PEC alla SUAP- Associazione dei Comuni Comprensorio Pescaresi in data 31 gennaio 2014, quindi già a conoscenza del Comune di Alanno e dell'ARTA. Inavvertitamente non è stata consegnata insieme nel momento dell'inoltro del progetto al VIA

Con questa si ritiene perfezionata la documentazione relativa agli impatti ambientali sulla matrice atmosfera.

*Punto 4) Visto il profilo finale che non dà evidenza di garantire il drenaggio delle acque meteoriche, stante la bassa permeabilità dei terreni argillosi;*

	<b>ANTONELLO FANTI</b> <i>ingegnere</i>	Giustino di Muzio s.r.l. Loc. Colle Novo Alanno (PE)	<i>Controdeduzioni al</i> <b>GIUDIZIO VIA N°3302 DEL 10/12/2020</b>	Ed. 01 Rv. 00	Febbraio 2021
				Rif DZ55.202102.CD	Pag. 2

Al contrario di quanto affermato la morfologia finale dei pendii garantisce in modo assoluto il corretto drenaggio delle acque meteoriche permettendone il naturale deflusso verso la base della cava. Dalla planimetria di fine lavori si evince in modo chiaro ed inequivocabile che le acque potranno defluire senza problemi da tutti i pendii verso la base per poi essere raccolte dal Torrente Fossato.

La sezione 3, se correttamente letta nel rispetto della traccia in planimetria, ne è una esemplificazione chiara.

La bassa permeabilità dell'argilla è un fattore positivo e facilitante del descritto naturale deflusso.

*Punto 5) Considerato che il ripristino ambientale proposto non consente, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, il recupero ambientale, paesaggistico e colturale in quanto non adeguato alle caratteristiche morfologiche dei luoghi;*

Il ripristino ambientale proposto è esattamente lo stesso di quello autorizzato per la cava attuale, in caso di mancato ampliamento volumetrico, sarà quello che verrà comunque realizzato quindi NON può essere un fattore da considerare nel rimandare a Procedura di VIA.

*Punto 6) Ritenuto che la possibilità di utilizzo "terre e rocce da scavo, fanghi residuali delle procedure di lavaggio degli inerti tal quali e/o miscelati con materiali terrosi non inquinanti" per il ripristino ambientale della cava necessiti di maggiori approfondimenti e specificazioni, al fine di valutarne i possibili impatti sulle matrici ambientali.*

La tipologia indicata e contestata è quella prevista abitualmente nel ripristino delle cave in tutto il territorio nazionale ricordando che:

- "terre e rocce da scavo" NON sono rifiuti ai sensi del DM 161/2012
- "fanghi residuali delle procedure di lavaggio degli inerti tal quali" NON sono rifiuti ai sensi della Legge 13 art. 8 ter del 27/02/2009 ancor più se miscelati con materiali terrosi non inquinanti come previsto dal D.M. 05/02/98 - 7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate, punto e – Utilizzo per recuperi ambientali [R10] trans codifica cod.cer 010411 ex codici cer [010401] [010403]

I citati materiali saranno utilizzati SOLO nel caso di necessità, vale a dire se il quantitativo di sterili sia inferiore all'attesa e non bastino a realizzare i necessari raccordi morfologici come già descritto nella Relazione Tecnica nel paragrafo 3.1 *Piano di ripristino*.

Quindi una normale pratica basata sulle normative nazionali oltre che eventuale, NON può essere un fattore da considerare nel rimandare a Procedura di VIA.

*Punto 7) Visto il contesto localizzativo, territoriale e ambientale in cui si inserisce la cava, in prossimità della frazione abitata di Alanno Scalo e dell'impianto di produzione di laterizi della stessa ditta.*


Come già rappresentato espresso nella relazione di SPA, la programmazione vigente sull'area prevede:

- il PRG del Comune di Alanno descrive la zona come *Z.T.O. E1 Area agricola normale*,
- La carta dell'Uso del Suolo la classifica "*Seminativi in aree non irrigue, Aree estrattive*"
- La Carta del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pescara (P.T.C.P.) la classifica come: *V5 – Caposaldo della produzione agricola*

Il contesto in cui si trova la cava è "Agricolo tradizionale" (vedasi allegato 1 della relazione Paesaggistica allegata al progetto).

Nei dintorni ci sono abitazioni sparse che, nella maggior parte, sono sia successive all'inizio della cava che a distanza sufficiente per non risentire di impatti legati alle lavorazioni di cava.

Anche la frazione di Alanno Scalo è sufficientemente distante per non risentire di impatti legati alle lavorazioni di cava.

	<b>ANTONELLO FANTI</b> <i>ingegnere</i>	Giustino di Muzio s.r.l. Loc. Colle Novo Alanno (PE)	<i>Controdeduzioni al</i> <b>GIUDIZIO VIA N°3302 DEL 10/12/2020</b>	Ed. 01 Rv. 00	Febbraio 2021
				Rif DZ55.202102.CD	Pag. 3

La cava è quindi in un'area idonea dal punto di vista della programmazione territoriale di tutti gli enti sovraordinati e con la realtà dei luoghi.

L'attività di cava ha avuto inizio oltre 37 anni fa quindi la sua collocazione, se nei dintorni sono aumentate le abitazioni, NON può essere un fattore da considerare nel rimandare a Procedura di VIA.

*Punto 8) Ritenuto necessario che venga effettuata una valutazione cumulativa degli impatti generati dalla cava (autorizzata e in ampliamento) e dell'impianto di produzione dei laterizi sulle diverse componenti ambientali.*

L'attività di cava e quella dell'impianto di produzione laterizi possono ingenerare impatti di natura differente sia in termini di qualità che di posizione, quindi non possono essere intesi come cumulabili.

Nel caso di emissioni di sostanze nell'atmosfera, la cava produce emissioni diffuse di polveri ad altezza dal suolo di pochissimi metri (come rappresentato nella "Relazione Tecnica integrativa: aggiornamento del calcolo delle emissioni diffuse a seguito di nota SUAP n.5381 del 28.11.13 e richiesta ARTA n.2030 del 29.03.13" a firma dell'Ing. Brandelli), invece l'impianto produce emissioni legate alla combustione dei combustibili dei forni e immesse in atmosfera a oltre 30 m (altezza del camino).

Nel caso dell'emissione rumore, la "Valutazione previsionale d'impatto acustico ambientale" a firma del dott. V.Cocca allegata al progetto è basata su misurazioni sul campo, quindi tiene in conto anche della presenza dell'impianto di produzione laterizi.

Quindi non ha senso parlare di cumulo degli impatti e imporne la valutazione in caso di rimando alla Procedura di VIA.

Ing. Antonello Fanti  
*Documento firmato digitalmente*

Si allega:

"Relazione Tecnica integrativa: aggiornamento del calcolo delle emissioni diffuse a seguito di nota SUAP n.5381 del 28.11.13 e richiesta ARTA n.2030 del 29.03.13" dell'Ing. Brandelli.



0859151972

Relazione tecnica integrativa a richiesta SUAP PROT. 5381 del 28.11.13  
 — rif di legge: DLGS 152/06 e s.m.i., artt. 269/281; DGR 517/07  
 Giustino Di Muzio srl – Alanno (PE) - aggiornamento calcolo delle emissioni diffuse

**RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA:**  
**aggiornamento del calcolo delle emissioni diffuse**  
**a seguito nota SUAP n. 5381 del 28.11.13 e**  
**richiesta ARTA n. 2030 del 29.03.13**

**Rif artt. 269 e 281 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**  
**in recepimento della DGR 517/07**

**integrazione alla domanda di autorizzazione**  
**alle emissioni diffuse in cava Loc. Collenovo**

**GIUSTINO DI MUZIO srl**  
**Alanno (PE), 17.01.14**

Relazione tecnica integrativa a richiesta SUAP PROT. 5381 del 28.11.13  
 Giustino Di Muzio srl – Alanno (PE) - aggiornamento calcolo delle emissioni diffuse

**RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA:**  
**aggiornamento del calcolo delle emissioni diffuse**  
**a seguito nota SUAP n. 5381 del 28.11.13 e**  
**richiesta ARTA n. 2030 del 29.03.13**

**Rif artt. 269 e 281 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**  
**in recepimento della DGR 517/07**

il committente  
**GIUSTINO DI MUZIO S.r.l.**  
 ALIPRESIDENTE

il tecnico  
 GIUSTINO DI MUZIO S.r.l.  
 Alanno (PE), 17.01.14



A seguito di quanto richiesto dall'ARTA con nota prot. n. 2030 del 29/03/2013, successivamente inoltrata dalla Provincia di Pescara con nota prot. n. 313354 del 25/11/2013 e inviata a mezzo raccomandata a.r. dal SUAP – Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara prot. n. 5381 del 28/11/2013, si produce la seguente relazione integrativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni diffuse provenienti dall'attività di coltivazione della cava di argilla in località Collenovo del comune di Alanno.

Le richieste ARTA sono

1. individuazione in planimetria dell'ubicazione e della distanza coperta dagli ugelli fissi, utilizzati per l'abbattimento delle emissioni diffuse.
2. evidenze documentali circa la presenza o meno di silice nell'argilla e le misure di prevenzione adottate per la sicurezza degli operatori di cava.
3. dettaglio dei calcoli utilizzati per stimare le emissioni diffuse di polveri rettificati in funzione del quantitativo di argilla dichiarata in deposito. Inoltre si richiedono

La presente relazione viene strutturata pertanto nelle tre sezioni sopra citate.

### **1- UBICAZIONE E RAGGIO DI AZIONE DEGLI UGELLI FISSI**

L'ubicazione degli ugelli fissi per l'erogazione dell'acqua ai fini della mitigazione delle emissioni diffuse prodotte dal passaggio dei mezzi su strada non asfaltata è in corrispondenza dell'entrata e uscita dalla cava.

Si trasmette la Planimetria della cava (Allegato 1) nella quale si evidenzia che il getto d'acqua prodotto, sostanzialmente parallelo a quota strada, copre una distanza di circa 6 metri, e che la distribuzione degli ugelli è speculare. Come ulteriore dispositivo di abbattimento emissioni diffuse, è disponibile un sistema mobile per l'abbattimento della polverosità sul fronte di sbancamento, ed eventualmente anche per un ulteriore lavaggio dei mezzi, in superfici non raggiunte dagli ugelli.

La planimetria riporta anche lo sviluppo plano-altimetrico della cava, in cui si comprende che il cumulo di argilla in maturazione - che peraltro non può essere bagnato, altrimenti si allungano i tempi di maturazione - è allocato in una zona più bassa del resto della cava e quindi risulta protetto dalle pareti stesse della cava.



## 2- PRESENZA DELLA SILICE

L'azienda, stima il contenuto di SiO<sub>2</sub> nell'argilla in un range tra il 40 ed il 50 %, in linea con quanto si evince da uno studio specifico sulle caratteristiche della materia prima utilizzata per la produzione di manufatti in laterizio, dal titolo *“Le argille abruzzesi nella preparazione di manufatti in laterizio”* di M. Buccolini, S. Rusi e N. Sciarra (si veda tab. 2), il quale ha permesso, attraverso prove di laboratorio, la determinazione di caratteristiche dell'argilla e del laterizio. I mezzi, in disponibilità della ditta utilizzati per la coltivazione della cava, sono cabinati, in modo che l'operatore non entri mai in contatto con le polveri che si innalzano durante le lavorazioni. Si rinvia alla documentazione elaborata per la gestione della sicurezza ai sensi del DLGS 81/08 e sm.i. .

## 3- AGGIORNAMENTO DEL CALCOLO EMISSIONI DIFFUSE NEL CICLO DI COLTIVAZIONE DI CAVA DI ARGILLA, CON STOCCAGGIO E MATURAZIONE E TRASPORTO

Si produce una valutazione quantitativa delle emissioni diffuse nelle singole fasi di lavoro, utilizzando i metodi di calcolo delle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali polverulenti” redatte dalla Provincia di Firenze in collaborazione con l'ARPAT e le assunzioni condivise dalla Ditta, circa modalità, percorsi e tempi di attuazione delle singole fasi. Si chiarisce che è stata rettificata la formula per il calcolo delle emissioni provenienti dai cumuli in deposito sottoposti all'azione dei venti, in quanto l'approssimazione assunta in precedenza, era adeguata a cumuli di maggiore altezza. Per tale motivo la stima delle emissioni risulta maggiore.

In un'ora di attività la ruspa effettua lo sbancamento [A] di circa 40 m<sup>3</sup> (70.000 m<sup>3</sup>/anno con ipotesi di operatività a 1600 h/anno) di materiale, il quale viene o caricato su autocarro e trasportato all'impianto o allontanato per essere stoccato in cumuli nei pressi dell'area di cava. Per la fase di sbancamento o estrazione non è presente uno specifico fattore di emissione; considerando che il materiale estratto è bagnato, si prende cautelativamente il fattore di emissione associato al SCC 3-05-027-60 Sand Handling, Transfer, and Storage in “Industrial Sand and Gravel”, pari a 1.30x10<sup>-3</sup> lb/tons di PTS equivalente a 3.9x10<sup>-4</sup> kg/Mg di PM10 avendo considerato il 60% del particolato come PM10. Ipotizzando una densità del materiale pari a 2 Mg/m<sup>3</sup>, si trattano 80.0 Mg/h, e

quindi si ha una emissione oraria pari a 31 g/h. Segue la schermata del foglio di calcolo utilizzato:

Sbancamento [A]		
Fase	Valore	u.d.m.
Ore attività	1600	h/a
Quantità materiale	40	m <sup>3</sup> /h
Fattore di emissione	0,00039	kg/Mg
Densità materiale	2	Mg/m <sup>3</sup>
Quantità trattata in 1 ora	80	Mg/h
Emissione oraria PM10	0,0312	kg/h
	31,2	g/h
circa	31	g/h
Emissioni annue	49920	g/a

La fase di caricamento [B] del materiale estratto corrisponde al SCC 3-05-025-06 Bulk Loading “Construction Sand and Gravel” per cui FIRE indica un fattore di emissione pari a  $2.40 \times 10^{-3}$  lb/tons, ovvero  $1.20 \times 10^{-3}$  kg/Mg di materiale caricato. Ipotizzando che il 50% del materiale trattato è quello che viene caricato su camion e ipotizzando circa una densità del materiale pari a 2 Mg/m<sup>3</sup>, si ha una emissione oraria di 48 g/h.

Caricamento materiale estratto [B]		
Fase	Valore	u.d.m.
Densità materiale	2	Mg/m <sup>3</sup>
Fattore di emissione	0,0024	lb/tons
	0,0012	kg/Mg
	0,0024	kg/m <sup>3</sup>
Quantità materiale caricato	40	Mg/h
Emissione oraria PM10	0,048	kg/h
	48	g/h
Emissione annua	76800	g/a

I camion con il materiale da portare all’impianto prima di raggiungere la pista asfaltata che collega le due aree, devono percorrere mediamente un tratto di 280 m su pista non pavimentata [C]; si ipotizza che il contenuto di “silt” (particolato di diametro inferiore a 75 µm) del materiale che costituisce la pista sia pari al 14%; il camion ha un peso di 16 Mg a vuoto e può portare un carico di 24 Mg, per cui il peso medio durante il trasporto è pari a 28 Mg. Tenuto conto che si ha un trasporto di 20 m<sup>3</sup>/h x 2 Mg/m<sup>3</sup> = 40 Mg/h, si hanno (40 Mg/h)/(24 Mg/camion) = 1.66 camion/h. Ognuno dei camion percorre (280x2) = 560 m di pista, quindi il percorso complessivo risulta di 933 m.

Inserendo questi dati nell’espressione “Unpaved road”:

$$EF_i \text{ (kg/km)} = k_i \cdot (s/12)^{a_i} \cdot (W/3)^{b_i}$$

$i$  particolato (PTS, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>)

$s$  contenuto in limo del suolo in percentuale in massa (%)

$W$  peso medio del veicolo (Mg)

$k_i$ ,  $a_i$  e  $b_i$  sono coefficienti che variano a seconda del tipo di particolato

	$k_i$	$a_i$	$b_i$
PTS	1.38	0.7	0.45
PM <sub>10</sub>	0.423	0.9	0.45
PM <sub>2,5</sub>	0.0423	0.9	0.45

valori dei coefficienti  $k_i$ ,  $a_i$  e  $b_i$  al variare del tipo di particolato

si ottiene un **fattore di emissione di 1.328 kg/km**.

Per il calcolo dell'emissione finale si deve utilizzare la lunghezza del percorso di ciascun mezzo riferito all'unità di tempo (numero di km/ora, kmh), sulla base della lunghezza della pista (km); è richiesto quindi il numero medio di viaggi al giorno all'interno del sito ed il numero di ore lavorative al giorno:

$$E_i (kg / h) = EF_i \cdot kmh$$

Poiché ogni viaggio risulta mediamente di 560 m, si ha una emissione di 0.744 kg per viaggio e quindi si assegna una emissione di 744 g/viaggio x 1.66 viaggi/h = 1240 g/h.

Trasporto materiale estratto [C]

Fase	Valore	u.d.m.	Note
Lunghezza percorso	280	m	
Densità materiale	2	Mg/m3	
Quantità materiale trasportato	20	m3/h	
	40	Mg/h	
Contenuto silt	14	%	
Peso camion vuoto	16	Mg	
Portata camion	24	Mg	
Peso camion pieno	40	Mg	
Peso medio camion	28	Mg	
n° camion/h	1,66666667		
Percorso Totale	933,3333333	m	
	0,933333333	km	
$k_i$ PM10	0,423		
$a_i$ PM10	0,9		
$b_i$ PM10	0,45		
<b>Fattore di emissione</b>	<b>1,327727736</b>	kg/km	
Emissione	1,239212553	kg	
	1239,212553	g/h	
<b>Emissione con mitigazione</b>	<b>247,8425106</b>	g/h	considerando una diminuzione delle emissioni pari all'80%
circa	<b>248</b>	g/h	
Emissione annua	396800	g/a	

Si osserva che in questa valutazione si trascurano le emissioni da combustione dei veicoli a motore.

Il tout-venant che viene depositato nel piazzale per la fase di miscelazione e maturazione, 40 Mg/h, e caricato successivamente per essere trasportato all’impianto produzione laterizi, causa emissioni date dalla movimentazione, dall’erosione da parte del vento e dal suo trasporto.

Si valutano le emissioni dovute alla fase di trasporto [D], effettuata dalla ruspa stessa che sta scavando. Questo materiale è allontanato lungo una pista non pavimentata di una lunghezza media di 20 m; anche in questo caso si utilizza il contenuto di “silt” pari al 14%; la ruspa ha un peso di 19 Mg a vuoto e può portare un carico di 4 m<sup>3</sup>, ovvero 8 Mg, per cui il peso medio durante il trasporto è pari a 23 Mg. Poiché ogni ora vengono accantonati 40 Mg di materiale, occorrono 5 carichi per smaltire il materiale.

Inserendo questi dati nell’espressione usata prima per il calcolo del fattore di emissione derivante dalla fase di trasporto, si ottiene un valore pari a circa 1.2 kg/km, ovvero un’emissione di 243 g/h.

**Trasporto materiale estratto [D]**

Fase	Valore	u.d.m.	Note
Lunghezza percorso	20	m	
	0,02	km	
Percorso tot	0,04	km	
Densità materiale	2	Mg/m <sup>3</sup>	
Quantità materiale trasportato	20	m <sup>3</sup> /h	
	40	Mg/h	
Peso ruspa vuota	19	Mg	
Portata ruspa	4	m <sup>3</sup>	
	8	Mg	
Peso ruspa piena	27	Mg	
Peso medio ruspa	23	Mg	
n° carichi	5	viaggi/h	
ki PM10	0,423		
ai PM10	0,9		
bi PM10	0,45		
<b>Fattore di emissione</b>	<b>1,215249468</b>	kg/km	
Emissione	0,048609979	kg	
	48,60997872	g/viaggio	
	243,0498936	g/h	
<b>Emissione con mitigazione</b>	48,60997872	g/h	considerando una diminuzione delle emissioni pari all'80%
circa	<b>49</b>	g/h	
Emissione annua	78400	g/a	

Il materiale viene scaricato a terra [E], in area apposita. Si utilizza il fattore di emissione relativo al SCC 3-05-020-31 Truck unloading (in Stone Quarrying - Processing), pari a 8x10<sup>-6</sup> kg/Mg. Considerando 40 Mg/h, si un’emissione di 0.32 g/h.

Scaricamento materiale estratto [E]		
Fase	Valore	u.d.m.
Fattore di emissione	0,000008	kg/Mg
Quantità scaricata	40	Mg/h
Emissione	0,00032	kg/h
	0,32	g/h
annua	512	g/a

Per quanto riguarda l'erosione del vento [F], l'argilla è stoccata, per la fase di maturazione, in un singolo monte di stagionatura con volume di 250000 m<sup>3</sup> e un'altezza massima di 18 m. Ipotizzandolo di forma conica, con tali valori si ottiene un raggio di circa 115 m e un apotema di circa 117 m.

**Per il calcolo del fattore di emissione areale si distinguono i cumuli bassi da quelli alti a seconda del rapporto altezza/diametro.**

Dai valori di:

- altezza del cumulo (intesa come altezza media della sommità nel caso di un cumulo a sommità piatta) H in m,
- diametro della base D in m, si individua il fattore di emissione areale dell'i-esimo tipo di particolato per ogni movimentazione dalla sottostante tabella:

cumuli alti $H/D > 0.2$	
	$EF_i (kg/m^2)$
PTS	1.6E-05
PM <sub>10</sub>	7.9E-06
PM <sub>2.5</sub>	1.26E-06
cumuli bassi $H/D \leq 0.2$	
	$EF_i (kg/m^2)$
PTS	5.1E-04
PM <sub>10</sub>	2.5 E-04
PM <sub>2.5</sub>	3.8 E-05

Il rapporto tra altezza del cumulo e diametro è inferiore a 0.2 quindi il cumulo è considerato "basso" e il fattore di emissione risulta pari a 2.5x10<sup>-4</sup> kg/m<sup>2</sup>. L'emissione oraria attribuita al fenomeno vale secondo l'espressione:

$$E_i (kg/h) = EF_i \cdot a \cdot movh$$

*i* particolato (PTS, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>)

$EF_i$  ( $kg/m^2$ ) fattore di emissione areale dell'*i*-esimo tipo di particolato

*a* superficie dell'area movimentata in  $m^2$

*movh* numero di movimentazioni/ora

La superficie laterale del cumulo è di circa 42.200  $m^2$ . Se si ipotizzano nel complesso 2 movimentazioni orarie che interessano il 30% della superficie, si ottiene:  $2.5 \times 10^{-4} \text{ kg}/m^2 \times (12600 \text{ m}^2) \times 2 \text{ movimenti}/h = 1.95 \text{ kg}/h = 6300 \text{ g}/h$ .

Erosione del vento sui cumuli di materiale [F]			
Fase	Valore	u.d.m.	Note
Altezza cumulo	18	m	
Volume	250000	m <sup>3</sup>	
Raggio	115,1939	m	considerando il cumulo di forma conica
Diametro cumulo	230,3878	m	
Circonferenza	723,4178	m	
Apotema	116,5918	m	
Sup laterale	42172,28	m <sup>2</sup>	
30%	12651,68	m <sup>2</sup>	si considera come superficie erodibile il 30% della sup. laterale del cumulo
circa	12600	m <sup>2</sup>	
Rapporto H/D	0,078129		
Fattore di emissione	7,9E-06	kg/m <sup>2</sup>	(se H/D > 0,2)
	0,00025	kg/m <sup>2</sup>	(se H/D <= 0,2)
Emissione oraria	6,3	kg/h	ipotizzando 2 movimentazioni da parte del vento all'ora
	6300	g/h	
Emissione con mitigazione	1260	g/h	considerando una diminuzione delle emissioni pari all'80%
	8760	h/a	considerando che il vento agisce 365 d/a, 24 h/d
Emissioni annue	11037600	g/a	

Infine, seguendo lo stesso procedimento utilizzato in precedenza, si calcola l'emissione dovuta al carico e al trasporto nel tratto di pista non asfaltata, del materiale prelevato dal cumulo. Per il carico [G], avendo la stessa quantità di materiale del caso precedente (40 Mg/h) si può utilizzare il valore di emissione già ricavato, ovvero 48 g/h.

Caricamento materiale stoccato [G]		
Fase	Valore	u.d.m.
Densità materiale	2	Mg/m <sup>3</sup>
Fattore di emissione	0,0024	lb/tons
	0,0012	kg/Mg
	0,0024	kg/m <sup>3</sup>
Quantità materiale caricato	40	Mg/h
Emissione oraria PM10	0,048	kg/h
	48	g/h
Emissione annua	76800	g/a

Ipotizzando di utilizzare camion con le stesse caratteristiche di quelli già visti, e dovendo percorrere circa 260 m (520 m ogni camion), si ottiene un'emissione [H] pari a 1151 g/h.

Trasporto materiale stoccato [H]			
Fase	Valore	u.d.m.	Note
Lunghezza percorso	260	m	
Densità materiale	2	Mg/m <sup>3</sup>	
Quantità materiale trasportato	20	m <sup>3</sup> /h	
	40	Mg/h	
Contenuto silt	14	%	
Peso camion vuoto	16	Mg	
Portata camion	24	Mg	
Peso camion pieno	40	Mg	
Peso medio camion	28	Mg	
n° camion/h	1,666667		
Percorso Totale	866,66667	m	
	0,866667	km	
ki PM10	0,423		
ai PM10	0,9		
bi PM10	0,45		
Fattore di emissione	1,3277277	kg/km	
Emissione	1,1506974	kg	
	1150,6974	g/h	
Emissione con mitigazione	230,13947	g/h	considerando una diminuzione delle emissioni pari all'80%
circa	230	g/h	
Emissione annua	368000	g/a	

Nel complesso le attività dell'area, nel caso non fosse messa in atto alcuna misura di mitigazione, producono una emissione media oraria di PM10 di circa 9061 g/h; il dettaglio è riportato nella Tabella seguente.

#### QUANTIFICAZIONE EMISSIVA PER FASE

Fase	Emissione oraria media in g/h
Sbancamento materiale di produzione [A]	31
Carico materiale di produzione [B]	48
Trasporto materiale di produzione [C]	1240
Trasporto materiale da depositare [D]	243
Scarico a terra [E]	< 1
Erosione da parte del vento [F]	6300
Carico materiale [G]	48
Trasporto [H]	1151
<b>Totale</b>	<b>9061</b>

emissioni orarie stimate per le attività dell'area di escavazione



**Sui trasporti si interviene con mitigazioni, ovvero:**

- 1) **Restrizione del limite di velocità** dei mezzi all'interno del sito industriale. Questa misura è consigliata sia all'interno dell'AP-42 che nel BREF (paragrafo 4.4.6.12) relativo alle emissioni da stoccaggi (Emissions from storage).
- 2) **Trattamento della superficie** – bagnamento (wet suppression). Per il calcolo indicativo dell'efficienza di rimozione del bagnamento con acqua del manto stradale si può utilizzare la formula proposta da Cowherd et al (1998):

$$C(\%) = 100 - (0.8 \cdot P \cdot trh \cdot \tau) / I$$

- C*      efficienza di abbattimento del bagnamento (%)  
*P*      potenziale medio dell'evaporazione giornaliera (mm/h)  
*trh*     traffico medio orario ( $h^{-1}$ )  
*I*      quantità media del trattamento applicato ( $l/m^2$ )  
 $\tau$       Intervallo di tempo che intercorre tra le applicazioni (h)

L'efficienza media della bagnatura deve essere superiore al 50% e per raggiungere l'efficienza impostata si può agire sia sulla frequenza delle applicazioni sia sulla quantità di acqua per unità di superficie impiegata in ogni trattamento, in relazione al traffico medio orario e al potenziale medio di evaporazione giornaliera.

Per esemplificare il calcolo si riportano nelle tabelle seguenti, i valori dell'intervallo di tempo tra due applicazioni successive t(h), considerando diverse efficienze di abbattimento a partire dal 50% fino al 90%, per un intervallo di valori di traffico medio all'ora trh: inferiore a 5, tra 5 e 10 e superiore a 10

Intervallo di tempo in ore tra due applicazioni successive t(h) per un valore di trh < 5

Quantità media del trattamento applicato I ( $l/m^2$ )	Efficienza di abbattimento				
	50%	60%	75%	80%	90%
0.1	5	4	2	2	1
0.2	9	8	5	4	2
0.3	14	11	7	5	3
0.4	18	15	9	7	4
0.5	23	18	11	9	5
1	46	37	23	18	9
2	92	74	46	37	18

- Intervallo di tempo in ore tra due applicazioni successive t(h) per trh tra 5-10

Efficienza di abbattimento					
Quantità media del trattamento applicato I (l/m <sup>2</sup> )	50%	60%	75%	80%	90%
0.1	4-2	3-1	2-1	1	1
0.2	7-4	6-3	4-2	3-1	1
0.3	11-5	9-4	5-3	4-2	2-1
0.4	15-7	12-6	7-4	6-3	3-2
0.5	18-9	15-7	9-5	7-4	4-2
1	37-18	30-15	18-9	15-7	7-4
2	74-37	59-30	37-18	30-15	15-7

- Intervallo di tempo in ore tra due applicazioni successive t(h) per un valore di trh > 10

Efficienza di abbattimento					
Quantità media del trattamento applicato I (l/m <sup>2</sup> )	50%	60%	75%	80%	90%
0.1	2	1	1	1	1
0.2	3	3	2	1	1
0.3	5	4	2	2	1
0.4	7	5	3	3	1
0.5	8	7	4	3	2
1	17	13	8	7	3
2	33	27	17	14	7

Con i sistemi che la ditta utilizza si riesce a garantire un' efficienza di abbattimento delle emissioni pari ad un 80%.

In tal modo quindi l'emissione al punto [C] risulta adesso pari a 248 g/h anziché i 1240 g/h della precedente stima, quella relativa al punto [D] risulta di 49 g/h, anziché i precedenti 243 g/h e il valore al punto [H] risultano 230 g/h, contro i 1151 g/h calcolati prima. L'emissione complessiva delle attività di trasporto in area di escavazione è ora circa 527 g/h.

Inoltre bisogna considerare una mitigazione delle emissioni provenienti dal monte di argilla in maturazione, **in quanto è allocato in area a quota inferiore rispetto al piano di cava e schermata da quinta arborea, le quali risultano quindi pari a 1260 g/h.**

Nella relazione si escludono gli effetti da combustione nei mezzi di trasporto.


**Si riporta il dettaglio delle emissioni medie orarie, dopo le mitigazioni:**

Attività	Riferimento	Parametri e mitigazione	Fattore di emissione	Quantità	Emissione media oraria
[A] Sbancamento materiale di produzione	SCC 3-05-027-60	60% PTS	$3.9 \times 10^{-4}$ kg/Mg	80 Mg	31 g/h
[B] Carico materiale di produzione	SCC 3-05-025-06	50% del totale	$1.2 \times 10^{-3}$ kg/Mg	40 Mg	48 g/h
[C] Trasporto materiale di produzione	13.2.2 "Unpaved road" AP-42	Bagnatura con acqua (efficienza 80 %) Silt=14%, m=28Mg	$0.2 \times 1.328$ kg/km	560 m 1.6 viaggi/h	248 g/h
[D] Trasporto materiale di produzione da stoccare	13.2.2 "Unpaved road" AP-42	Bagnatura con acqua (efficienza 80 %) Silt=14%, m=28Mg	$0.2 \times 1.2$ kg/km	40 m 5 viaggi/h	49 g/h
[E] Scarico materiale e formazione cumuli	SCC 3-05-020-31		$8 \times 10^{-6}$ kg/Mg	40 Mg	0.32 g/h
[F] Erosione del vento		Cumulo basso Materiale bagnato	$0.2 \times 2.5 \times 10^{-4}$ kg/m <sup>2</sup>	movh=2 a=12600 m <sup>2</sup>	1260 g/h
[G] Carico materiale depositato	SCC 3-05-025-06	50% del totale	$1.2 \times 10^{-3}$ kg/Mg	40 Mg	48 g/h
[H] Trasporto materiale stoccato	13.2.2 "Unpaved road" AP-42	Bagnatura con acqua (efficienza 80 %) Silt=14%, m=28Mg	$0.2 \times 1.328$ kg/km	520 m 1.6 viaggi/h	230 g/h
<b>Totale</b>					<b>1914.32 g/h</b>

L'emissione complessiva totale annua, con ipotesi di esercizio di escavazione 1600 h/anno e erosione da parte del vento di 365 d/a per 24 h/d, è di circa 12 tonn/anno. Si osserva che la cava di monte è chiaramente più soggetta alla dispersione eolica ma proprio per questo l'azienda ha posto in essere ampie misure di contenimento, con bagnatura mobile e fissa, e quinte arboree perimetrali.

all. 1 planimetria con particolare del sistema fisso impianto di abbattimento polveri diffuse in atmosfera e altimetria

all. 2 dati bibliografici sul contenuto di silice nell'argilla



Al Dirigente del  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)  
[dpc002@regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@regione.abruzzo.it)

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA del 04-02-2021 - GIUSTINO DI MUZIO S.R.L.

Il sottoscritto Avv. Fabrizio Pietrosanti, nato a [REDACTED] 9, identificato tramite documento di riconoscimento (carta identità) n. [REDACTED] rilasciato il [REDACTED] dal Comune di [REDACTED] chiede di poter partecipare, tramite l'invio della presente comunicazione, in qualità di consulente legale della GIUSTINO DI MUZIO S.R.L., alla seduta del CRVIA relativa alla discussione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità relativa all'Intervento di estensione in profondità della cava privata sita in località Colle Novo, Alanno, in capo alla ditta proponente GIUSTINO DI MUZIO S.R.L., che si terrà il giorno 04 febbraio 2021, sottoponendo a codesto Comitato di coordinamento regionale la seguente

#### DICHIARAZIONE

La ditta proponente GIUSTINO DI MUZIO s.r.l. ha sollecitato a codesto Comitato di coordinamento regionale l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'articolo 21-*nonies*, legge 241/1990, e l'annullamento di ufficio del Giudizio n. 3302 del 10.12.2020, con riapertura del procedimento di verifica di assoggettamento a procedura di v.i.a. del progetto di ampliamento volumetrico per approfondimento delle quote di scavo della propria cava di argilla sita in territorio del Comune di Alanno, località Colle Novo.

Il Giudizio n. 3302/2020 ha ritenuto insufficientemente illustrati i profili del progetto relativi all'impatto delle attività di scavo sulla matrice atmosferica, al drenaggio delle acque meteoriche, al ripristino ambientale, all'utilizzo di terre e rocce da scavo. Su tali temi è qui fatto richiamo a quanto è rappresentato e ulteriormente documentato dal consulente tecnico della ditta, ing. Fanti.

Preme allo scrivente rappresentare che, come indicato dal Consiglio di Stato, sez. II, con sentenza 7 settembre 2020, n. 5379, la verifica di assoggettabilità a v.i.a. costituisce un procedimento di sommaria deliberazione (c.d. screening) volto a valutare, nel rispetto delle più rigorose esigenze di cautela, se effettivamente sussistano individuati fattori di oggettiva pericolosità dell'attività progettata, tali da imporre, *"sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti"*, un più approfondito scrutinio della progettualità proposta.

Occorre pertanto che il giudizio di lesività dell'intervento e pertanto di suo assoggettamento a v.i.a. si basi su *"fattori obiettivamente esternati"* di oggettiva pericolosità concretamente individuati.

Al contrario, il Giudizio n. 3302/2020 ha concluso il procedimento di verifica soltanto rilevando che sussisterebbero carenze istruttorie, ma non accertati profili di pericolosità di impatto che, giova ricordarlo, non sono stati evidenziati in alcuna osservazione di terzi allo SPA.

Si auspica pertanto che codesto Comitato di coordinamento regionale voglia, alla stregua degli ulteriori apporti tecnici, riesaminare il Giudizio n. 3302/2020 e concludere il procedimento ritenendo che non sono individuati fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all'allegato V al codice ambientale.

Roma, 3 febbraio 2021

Avv. Fabrizio Pietrosanti

Si allega:

1. Documento di riconoscimento

**PIETROSANTI  
FABRIZIO**

Firmato digitalmente da  
PIETROSANTI FABRIZIO  
Data: 2021.02.03 10:16:13  
+01'00'